

Tangenziale di Napoli SpA

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Art.1

La Società per Azioni costituita con atto Notaio Enrico Castellini di Roma del 24 marzo 1966 rep.n. 90422/18889 sotto la ragione sociale di "INFRASUD SpA" ha la denominazione "**Tangenziale di Napoli SpA**"

Art.2

La Società ha sede legale in Napoli.

Possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art.3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050.

Essa potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione

OGGETTO DELLA SOCIETA'

Art.4

La Società svolge le attività di seguito descritte:

a) la progettazione, la costruzione e l'esercizio di un'autostrada Tangenziale est-ovest alla città di Napoli ad essa assentita in concessione;

b) la promozione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di altre autostrade o tratte autostradali da ottenersi in concessione a norma di legge;

c) la partecipazione in Enti aventi fini analoghi.

Rientra inoltre nell'oggetto sociale la realizzazione e la gestione in regime di concessione di altre infrastrutture (di sosta, corrispondenza e di adduzione) comunque connesse alla rete autostradale

Si intendono altresì comprese nell'oggetto sociale le seguenti ulteriori attività:

1) le manutenzioni, le riparazioni straordinarie, le innovazioni, gli ammodernamenti e completamenti dell'autostrada e delle infrastrutture connesse comunque gestite in concessione;

2) la gestione dell'autostrada stessa,

l'incameramento e l'utilizzo dei relativi diritti di pedaggio sia direttamente sia per concessioni, sotto forma di altri corrispettivi, il rilascio di concessioni relative alle occupazioni ed utilizzazioni delle utilizzazioni della sede autostradale, sue pertinenze ed accessori;

3) la gestione delle infrastrutture di sosta, corrispondenza e di adduzione, lo sfruttamento dei relativi diritti di utilizzo sia direttamente sia per concessioni; il rilascio di concessioni relative alle occupazioni ed utilizzazioni di dette aree con le loro pertinenze ed accessori;

4) qualsiasi operazione commerciale bancarie, finanziarie, industriali, mobiliari o immobiliari, ivi compresa l'assunzione di mutui fondiari ed ipotecari, concessioni di avalli, fideiussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali su beni sociali anche a favore e nell'interesse di terzi, ivi compresi istituti bancari e finanziari potrà assumere e cedere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese e consorzi, costituiti e costituendi, aventi oggetto analogo o connesso

direttamente o indirettamente al proprio e comunque come attività non prevalente né rivolta nei confronti del pubblico; con espresso divieto di attività di raccolta di risparmio, dell'esercizio del credito e di attività riservate nel rispetto dei Decreti Legislativi n.385/93 e n.58/98.

Attività d'impresa diverse da quella principale nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale, potranno essere svolte dalla Società attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 comma 4 della legge 30 aprile 1999 n.136.

Art.5

Il capitale è di EURO 108.077.490,00 (centoottomilionisettantasettemilaquattrocento novanta) ripartito in n. 20.945.250 azioni del valore nominale di EURO 5,16 (cinque e sedici centesimi)

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci alle

condizioni e nei termini da questa stabiliti

Art.6

Le azioni sono nominative e rappresentate da titoli azionari.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.

La titolarità dell'azione costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto, ed importa da parte degli azionisti elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso la sede legale della Società per quanto concerne i loro rapporti con la medesima.

Art.7

La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

Art.8

In caso di aumento a pagamento del capitale sociale

si applicano le disposizioni dell'art.2441 c.c.

Art.9

Il Consiglio di Amministrazione determina, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il tasso di interesse sui versamenti ritardati, fermo restando il disposto dell'art.2344 c.c.

Art.10

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni ovvero cum warrant, in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.

L'organo amministrativo della Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e segg. c.c.

ASSEMBLEE

Art.11

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.

Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, saranno tenute nel Comune ove ha sede la Società, salvo che il Consiglio di Amministrazione abbia indicato altro luogo nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, ai Soci con lettera raccomandata A.R., ovvero con telegramma, telefax o altri mezzi telematici che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, in tutti i casi comunicato almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, a norma di legge. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei

componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 12

Coloro ai quali spetta il diritto di voto, almeno due giorni prima della data fissata per l'apertura dei lavori assembleari, devono depositare le proprie azioni, presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Le azioni depositate non potranno essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Art. 13

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta.

In caso di partecipazione all'Assemblea, con le modalità di cui all'art 17, la delega dovrà pervenire alla Società prima dell'apertura dei lavori assembleari.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la

regolarità delle deleghe e decidere sul diritto di intervenire all'Assemblea stessa.

Art.14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo art.19; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea su designazione del Presidente, nomina un Segretario. Non si fa luogo alla nomina del segretario quando il verbale dell'Assemblea è redatto dal Notaio

Art.15

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa può essere convocata nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art.16

Per la validità delle delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie valgono le relative norme stabilite dalla legge.

Art. 17

Nel verbale d'Assemblea sono riassunte, su richiesta dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale è l'unico documento facente prova delle delibere sociali e delle dichiarazioni dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto.

E' consentito l'intervento in assemblea per video conferenza, a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere l'Assemblea tenuta in detto luogo;
- b) sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito a tutti i partecipanti di

seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti ed alla votazione, nonché di ricevere o trasmettere documenti;

d) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Coloro che intendono partecipare all'Assemblea con le modalità di cui al comma precedente, dovranno comunicare alla Società, contestualmente al deposito delle azioni di cui al precedente art.13, le informazioni necessarie alla realizzazione del collegamento video

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.18

La Società, ai sensi del par.2, Sez. VI-bis ,Capo V, Titolo V, libro V del codice civile, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 e da non più di 5 membri eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero.

Gli Amministratori durano in carica fino ad un

massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità e professionalità.

I requisiti di onorabilità di un amministratore si ritengono non sussistenti qualora lo stesso si trovi all'atto della nomina in una delle situazioni di cui all'art. 8-bis, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.

Il requisito di professionalità sottintende l'aver maturato una significativa esperienza in:

- attività amministrative, direttive o di controllo presso imprese pubbliche o private; ovvero
- attività professionali attinenti o comunque funzionali all'amministrazione, gestione o al controllo di società commerciali, di produzione o di servizi; o
- attività di insegnamento in materie giuridiche, tecniche od economiche.

Almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;
- non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società.

Il Consiglio accerta e dichiara il possesso dei requisiti suddetti, nonché la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di decadenza.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare al Consiglio di Amministrazione uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art.2386, primo comma, del codice

civile.

Qualora tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

Art.19

Il Consiglio elegge tra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente. Il Consiglio può nominare un Vice Presidente, nonché un Amministratore delegato. Nomina pure un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri membri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vice Presidente. In mancanza

del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano d'età, come meglio specificato nell'art. 26 del presente Statuto.

Quest'ultimo, qualora l'Assemblea non abbia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca la prima riunione di tale organo.

Art.20

Il Consiglio è convocato presso la sede legale o in altra località, purché in Italia, dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telefax contenente l'indicazione degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco.

In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio potrà deliberare con l'intervento di tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica.

Il Consiglio può radunarsi per videoconferenza o per audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti.

Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano congiuntamente il Presidente ed il Segretario della riunione.

Art.21

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal Vice Presidente, e in assenza di questo dal consigliere più anziano di età.

Art.22

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art.23

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più

ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505bis del c.c.;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Art.24

Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti e le norme

di funzionamento.

Il Consiglio nei limiti dell'art.2381 del codice civile, può delegare al Comitato Esecutivo parte dei propri poteri.

Il Consiglio può altresì conferire poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le limitazioni che - oltre a quelle di legge - ritenga opportune, al Presidente, Vice Presidente, anche se non sostituisce il Presidente ed ai Consiglieri muniti di delega.

Il Consiglio può nominare un Direttore Generale determinandone funzioni e poteri.

L'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, se costituito, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società ed eventualmente dalle sue controllate.

Art.25

Le deliberazioni del Consiglio devono constare di un

verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.

Art.26

La rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale è attribuita al Vice Presidente.

Il solo fatto della firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

L'esercizio del potere di rappresentanza legale da parte del Vice Presidente attesta, di per sé, di fronte ai terzi, l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera da ogni accertamento e responsabilità in proposito.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio può essere conferita dal Consiglio all'Amministratore Delegato. Il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, ove nominato, nei limiti dei rispettivi poteri, hanno la facoltà di conferire a dirigenti e a terzi procuratori non dipendenti, la

rappresentanza in giudizio da esercitare in forma singola.

Per determinati atti o categorie di atti essi hanno altresì la facoltà di conferire l'uso della firma sociale da esercitare anche in forma disgiunta.

Il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato -nei limiti dei rispettivi poteri - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad altri amministratori, a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Dei verbali stessi il Segretario del Consiglio di Amministrazione può rilasciare copie ed estratti che, vistati dal Presidente, fanno prova in giudizio, nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

Analogamente il Direttore generale, ove nominato - sempre nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio - ha facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Art.27

Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo stabilito dall'Assemblea, che resterà fisso fino a diversa deliberazione.

Il Consiglio stabilisce il modo di riparto fra i propri membri del compenso stabilito dall'Assemblea, ove dalla stessa determinato in misura complessiva.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita seconda la disciplina di cui all'art.2389, terzo comma, del codice civile.

COLLEGIO SINDACALE

Art.28

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è costituito da 5 Sindaci effettivi e da 2 Sindaci supplenti.

La nomina del Presidente del Collegio Sindacale è riservata ai sensi dell'art.3 della legge 28 aprile 1971 al Ministero del Tesoro (oggi Ministero dell'Economia e Finanza) , mentre la nomina di un Sindaco Effettivo è riservata all'ANAS SpA. Gli altri Sindaci vengono nominati dall'Assemblea .

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea provvede altresì a determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale e in particolare quello spettante al Presidente del Collegio stesso.

Art. 29

Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

a) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

b) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

L'attività di revisione legale dei conti è effettuata in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, il revisore è rieleggibile in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti.

L'Assemblea, ove ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2409-bis codice civile, può affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale. In tal caso tutti i membri del collegio

sindacale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I revisori legali dei conti debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta applicabili.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 30

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve compilare, nei modi e nei termini di legge, il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea.

Art.31

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. L'utile residuo sarà destinato ai soci in proporzione alle loro partecipazioni, salva diversa destinazione deliberata di volta in volta

dall'Assemblea Ordinaria

Art.32

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all'art.2433-bis del codice civile.

SCIoglimento-LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art.33

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

Art.34

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto si applica la normativa vigente.